

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TIRABASSI, BALDINI e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1962

Riordinamento degli organici degli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si ispira al concetto di equanimità nei confronti di una categoria, quella degli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali, la cui originaria posizione didattica e amministrativa è stata notevolmente alterata ed esautorata con i provvedimenti di legge predisposti per altre similari categorie in questo ultimo quindicennio.

Come è noto la riforma Gentile istituì lo insegnamento della disciplina denominata Musica e Canto negli Istituti magistrali, al fine di promuovere l'educazione all'arte, al gusto del bello dei giovani che devono avviarsi alla delicatissima mansione dell'insegnamento elementare. L'impartimento di questa disciplina ebbe in seguito il più ampio e meritato riconoscimento con la introduzione di essa anche nelle scuole di avviamento. Riconoscimento, recentemente, definitivamente sancito con l'ammissione obbligatoria di tale disciplina nella scuola media unificata.

Per una efficace realizzazione didattica e pedagogica della materia in oggetto, la riforma Gentile, presa in considerazione la possibilità che l'insegnamento della Musica

e Canto dovesse essere integrato con l'insegnamento di uno strumento musicale affidato a docenti qualificati: al fine di una più efficace educazione musicale dell'orecchio, senso della armonia, della melodia, dell'educazione al ritmo e dell'introduzione nel mondo estetico interpretativo dell'adolescente.

Al termine della seconda guerra mondiale la unitaria organicità didattico-pedagogica dell'insegnamento della Musica e Canto e dello Strumento musicale fu frantumata. Gli affrettati provvedimenti di emergenza non tennero in alcun conto le premesse e le finalità che l'istituzione dell'insegnamento della Musica e Canto avevano previsto.

In tal modo furono istituiti corsi di Strumento musicale fine a se stessi e soprattutto, quel che più conta, senza le indispensabili garanzie costituzionali di previsti esami di abilitazione all'insegnamento della disciplina. Tra l'altro è bene precisare che l'ordinamento dell'istruzione artistica con il suo particolare ordinamento legislativo non prevede alcun esame di abilitazione per le proprie materie di insegnamento.

Tale frattura ha portato a talune gravi conseguenze di ordine amministrativo. In-

fatti gli insegnanti di Strumento musicale degli Istituti magistrali in virtù della loro più che precaria posizione giuridica sono stati sistematicamente estromessi da tutti quei provvedimenti di legge dei quali hanno beneficiato tutte le altre categorie similari.

Pertanto al fine di sanare queste incostituzionali lacune amministrative ed in particolare con il preciso intento di riportare

questo speciale insegnamento alla sua primigenia organicità didattica, pedagogica, culturale con le dovute garanzie di serietà mediante i previsti esami di Stato, si propone il seguente disegno di legge.

Disegno di legge che non comporta praticamente nessun aggravio per l'Erario dato l'esiguo, irrisorio numero dei docenti di questo speciale insegnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli attuali insegnanti di strumento musicale presso gli Istituti magistrali della Repubblica, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento della musica e canto, sono inquadrati a tutti gli effetti come insegnanti di musica e canto, utilizzati per l'insegnamento dello strumento musicale.

Art. 2.

Tali insegnanti sono considerati in soprannumero rispetto agli attuali organici previsti in tali Istituti per la sopra citata disciplina.

Art. 3.

I docenti privi del regolare titolo di abilitazione che abbiano insegnato almeno per 5 anni consecutivi uno strumento musicale potranno conseguire l'abilitazione didattica a simiglianza di quanto disposto dalla legge 8 ottobre 1957, n. 1303, per le altre categorie di professori.

Coloro che risulteranno in possesso dei requisiti per essere ammessi al conseguimento dell'abilitazione didattica dovranno sostenere due prove: *a*) una prova orale riguardante problemi di carattere culturale: Storia della musica e legislazione scolastica inerente alla propria disciplina; *b*) una prova pratica: dare prova delle proprie capacità didattiche impartendo una lezione alla propria scolaresca in presenza di apposita Commissione su argomenti di carattere tecnico-musicale riguardanti lo strumento insegnato.